Cassazione civile sez. VI, 24/01/2019, n. 1921

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il sig. (*omissis*) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 8342/2017 (pubblicata il 27 aprile 2017 e non notificata) del Tribunale di Roma, con la quale era stato rigettato lâ??appello formulato dallo stesso (*omissis*) contro la sentenza n. 11663/2015 del Giudice di pace di Roma, dinanzi al quale era stata proposta opposizione avverso apposito verbale di accertamento della Polstrada con il quale gli era stata contestata la violazione di cui allâ??art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), (in quanto risultato positivo allâ??alcoltest).

A sostegno dellâ??adottata pronuncia il Tribunale capitolino rilevava lâ??infondatezza del motivo di appello circa lâ??inattendibilità dellâ??alcoltest a cui era stato sottoposto il (*omissis*), il quale aveva contestato lâ??illegittimità del controllo effettuato per assenza delle indicazioni relative alle verifiche del CSRPAD, nonchÃ" per il mancato riscontro dellâ??avvenuta taratura annuale il cui esito positivo avrebbe dovuto essere riportato nel libretto dellâ??apparecchio di rilevazione (c.d. etilometro). In particolare, il giudice di appello riteneva che la prova contraria in ordine alla legittimità dellâ??accertamento in discorso doveva fornirla il contravventore e che â?? sulla base della sentenza della Cassazione penale n. 17463/2011 â?? lâ??art. 379 reg. esec. C.d.S. 1992, si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere adoperati ed omologati, senza prevedere alcuna ulteriore prescrizione la cui violazione avrebbe potuto determinare lâ??inutilizzabilità delle prove acquisite.

Con il primo motivo il ricorrente ha prospettato la violazione c/o falsa applicazione dellâ??art. 2967 c.c. sulla ripartizione dellâ??onere della prova, nonchÃ" della L. n. 689 del 1981, artt. 3, 22 e 23, in relazione allâ??art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare, la difesa del (*omissis*) ha denunciato detta violazione sul presupposto che il giudice di secondo grado aveva illegittimamente accollato allo stesso lâ??onere della prova relativo allâ??inattendibilità delle misurazioni effettuate per accertare il tasso alcolemico che era stato riscontrato e alla (pur contestata) necessaria verifica del valido compimento delle preventive operazioni dellâ??omologazione e della taratura dellâ??apparecchio (con matricola (*omissis*)) con il quale era stato eseguito lâ??accertamento.

Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto â?? con riferimento allâ??art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 â?? la nullitĂ della sentenza e del procedimento per asserita violazione dellâ??art. 112 c.p.c. in dipendenza dellâ??omessa pronuncia su unâ??eccezione dallo stesso sollevata in sede di appello, avuto riguardo alla mancata valutazione della questione riguardante lâ??omessa costituzione dellâ??opposta Amministrazione e della mancata trasmissione degli atti concernenti il procedimento amministrativo sanzionatorio.

Lâ??intimato Prefetto di Roma non ha svolto attività difensiva in questa sede di legittimitÃ.

Su proposta del relatore, il quale riteneva che i motivi del ricorso â?? così come articolati â?? potessero essere ritenuti inammissibili, con la conseguente definibilità nelle forme dellâ??art. 380-bis c.p.c., in relazione allâ??art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato lâ??adunanza della camera di consiglio.

Rileva il collegio che, ad un esame $pi\tilde{A}^1$ approfondito della questione prospettata, ricorrono le condizioni per pervenire allâ??accoglimento del primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo.

Occorre procedere â?? prima di esaminare la censura che si ritiene meritevole di accoglimento â?? ad una premessa sistematica sulla natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e sul relativo riparto dellâ??onere probatorio.

Lâ??oggetto di siffatto giudizio consiste non già (e, comunque, non solo) nellâ??accertamento della legittimità dellâ??atto amministrativo impugnato, ma (anche) della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso lâ??emissione del medesimo provvedimento.

In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto allâ??accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto Ã'' delimitato, quanto alla posizione dellâ??opponente, dalla causa petendi fatta valere con lâ??opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nellâ??ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con lâ??esclusione del potere del giudice di rilevare dâ??ufficio, fuori dei limiti dellâ??oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto lâ??emanazione, salvo che essi incidano sullâ??esistenza dellâ??atto impugnato.

Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che allâ??Amministrazione, che viene a rivestire â?? dal punto di vista sostanziale â?? la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe lâ??obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. Allâ??opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimitĂ forniate del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sullâ??esclusione della sua responsabilitĂ relativamente alla commissione dellâ??illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dallâ??Amministrazione (v., ad es., Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011 e, da ultimo, Cass. n. 4898/2015).

In proposito Ã" opportuno ribadire che mentre lâ??onere dellâ??allegazione Ã" a carico dellâ??opponente (il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto), per quanto concerne lâ??onere della prova si applica la regola ordinaria sancita

dallâ??art. 2697 c.c.. Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata lâ??opposizione, non si discute propriamente dellâ??atto ma della fattispecie produttiva dellâ??effetto, perchÃ" nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed allâ??opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dellâ??effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.

PerciÃ² alla modificazione delle regole normali dellâ??allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se lâ??opponente ha sollevato contestazioni sullâ??esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano lâ??opponente anche alla prova dellâ??inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo; al contrario, la prova dellâ??esistenza dei fatti costitutivi dellâ??obbligo si pone a carico della P.A. (del resto il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, lâ??attuale comma 11 e art. 7, lâ??attuale comma 10 â?? così come prima la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11 â?? recitano: â??Il giudice accoglie lâ??opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilitÃ dellâ??opponenteâ??). Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe â?? ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore â?? sia lâ??assolvimento della prova relativa alla legittimitÃ della??accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo della??osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimitA del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento della??atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne Ã" destinataria.

Passando, ora, allâ??esame della prima doglianza, si osserva che con essa il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma prospettando lâ??assunta violazione dellâ??art. 2697 c.c. perchÃ" â?? a fronte della specifica contestazione già operata con lâ??originario atto di opposizione e reiterata con lâ??atto di appello in ordine alla necessitA del riscontro probatorio, ad opera dellâ??appellato Prefetto, della piena attendibilità dellâ??accertamento circa la verifica del corretto funzionamento della??etilometro al momento della rilevazione anche con riferimento allâ??attestazione della sua regolare omologazione â?? il giudice di secondo grado ha respinto tale censura. Questâ??ultimo, infatti, ha ritenuto che la prova relativa alla sussistenza di vizi od errori della strumentazione o del metodo della??esecuzione della??accertamento incombeva al contravventore, evidenziando, altres \tilde{A} ¬, lâ??irrilevanza dellâ??allegazione, da parte di questâ??ultimo, di difetti o della mancata omologazione dellâ??apparecchio. Il giudice di appello, a completamento del suo ragionamento (fondato, peraltro, su un indirizzo della giurisprudenza penale di legittimitÃ), ha sostenuto che, ancorchÃ" il D.P.R. n. 495 del 1992, art. 379 (c.d. regolamento di esecuzione del codice della strada) riporti le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere adoperati, non risulta, tuttavia, previsto alcuno specifico adempimento la cui violazione determini lâ??inutilizzabilitA dei risulti conseguenti al controllo effettuato.

La ricostruzione operata dal Tribunale capitolino non Ã" â?? ad avviso del collegio â?? condivisibile e, pertanto, coglie nel segno la censura in esame dedotta dal ricorrente.

Infatti, nellâ??inquadrare complessivamente le preventive caratteristiche di cui deve essere dotato lâ??apparecchio dellâ??etilometro utilizzato dagli organi di polizia stradale in funzione della configurazione della piena attendibilitĂ della correlata attivitĂ di accertamento, bisogna porre riferimento, in via principale, alla disciplina risultante dal cit. D.P.R. n. 495 del 1992, art. 379, dedicato, per lâ??appunto, alla â??guida sotto lâ??influenza dellâ??alcoolâ?•.

In particolare, dai commi 5, 6, 7 e 8 di tale disposizione normativa, si desume che: a) gli etilometri devono (in tal senso recita testualmente la norma, donde la necessità dellâ??osservanza di un vero e proprio obbligo di conformazione) rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro della Sanità (comma 5); b) essi sono soggetti alla preventiva omologazione da parte della Direzione generale della M.T.C. che vi provvede sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicolo (c.d. CSRPAD) in modo tale da verificarne la rispondenza ai requisiti prescritti (comma 6); c) i medesimi apparecchi, prima della loro concreta utilizzazione, devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il citato CSRPAD, da cui deriva la necessità della loro sottoposizione ad una visita preventiva (comma 7) secondo le procedure stabilite dallo stesso Ministero dei Trasporti, che si risolve, in effetti, nella c.d. taratura obbligatoria annuale, il cui esito positivo deve essere annotato sul libretto dellâ??etilometro, con la precisazione che, in caso di esito negativo delle verifiche e prove, lâ??etilometro è ritirato dallâ??uso (comma 8).

Questo complesso normativo deve essere, poi, raccordato con le prescrizioni relative al disciplinare tecnico richiamato dal comma 5 dellâ??esaminato D.P.R. n. 495 del 1992, art. 379, che venne precedentemente approvato con decreto del Ministero dei Trasporti n. 196 del 22 maggio 1990. Esso sancisce â?? allâ??art. 4 â?? che ogni etilometro deve essere accompagnato dal libretto metrologico che contiene i dati identificativi della??apparecchio misuratore (costruttore, matricola, conformitÃ, omologazione) e la registrazione delle operazioni di controllo subite dallâ??apparecchio presso il Centro prove del Ministero dei trasporti. Inoltre, risulta previsto â?? allâ??art. 2, comma 2 â?? che gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti dallâ??allegato tecnico allo stesso decreto; allâ??art. 3, comma 2, che i singoli apparecchi prima della loro immissione in uso e periodicamente, devono essere sottoposti a verifiche e prove (secondo norme e procedure stabilite dal Ministero dei trasporti â?? Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dâ??intesa con il Ministero della sanitÃ); allâ??art. 5 che i dispositivi di regolazione degli etilometri con riferimento, in particolare, a quelli di taratura dello zero e di calibrazione non possono essere accessibili agli utilizzatori e vanno protetti mediante sigilli o sistemi equivalenti: al riguardo si aggiunga che lâ??allegato al D.M., art. 2, comma 10, dispone che lâ??apparecchio deve essere dotato di dispositivo che permette di verificare se lo strumento resti calibrato. Eâ??, poi, importante mettere in risalto come lo stesso

allegato, art. 3, comma 8, (intitolato â?? Verifica di buon funzionamentoâ?•) stabilisca che:

Pertanto, alla luce del descritto e dettagliato coacervo normativo, Ã" evincibile che la effettiva legittimità dellâ??esecuzione dellâ??accertamento mediante etilometro non può prescindere â?? come prospettato dal ricorrente ed invece escluso dal giudice di appello â?? dallâ??osservanza di appositi obblighi formali, dalla cui violazione può discendere lâ??invaliditÃ dellâ??accertamento stesso, quali, in particolare, lâ??attestazione â?? allâ??atto del controllo â?? dellâ??avvenuta preventiva sottoposizione dellâ??apparecchio alla prescritta ed aggiornata omologazione oltre che alla indispensabile corretta calibratura (da riportare sul libretto di accompagnamento), tali da garantire lâ??effettivo â??buon funzionamentoâ?• dellâ??apparecchio e, quindi, la piena attendibilitA del risultato conseguito attraverso la sua regolare utilizzazione. Da ciò deriva che il verbale di accertamento deve contenere â?? anche per garantire lâ??effettività della trasparenza dellâ??attività compiuta dai pubblici ufficiali â?? lâ??attestazione dei dati relativi allo svolgimento dei suddetti adempimenti in modo tale da garantire la controllabilitA della legittimitA della complessiva operazione di accertamento. Ed Ã" indubbio che lâ??onere della prova circa il completo assolvimento dellâ??espletamento della evidenziata attivitĂ preventiva strumentale ai fini della legittimitĂ â?? e, quindi, della piena attendibilità â?? dellâ??accertamento non può che competere allâ??opposta Pubblica Amministrazione, siccome attinente al fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria costituente oggetto del giudizio di opposizione instaurato o ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6 o ai sensi dellâ??art. 7. Del resto, il percorso logico e lâ??esito delle illustrate argomentazioni â?? fondate, come visto, nelle previsioni del diritto positivo â?? trovano supporto anche nel principio â?? valorizzabile in senso generale (ancorchÃ" riferito alla legittimità o meno dellâ??attività di accertamento mediante lo strumento di rilevamento elettronico della velocitA) â?? fissato dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 113 del 2015, con cui Ã" stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dellâ??art. 3 Cost., del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 lâ??art. 45, comma 6 (cod. strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nellâ??accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalitA e di taratura. Secondo il Giudice delle leggi, la disposizione censurata, così come risultante dallâ??interpretazione del â??diritto viventeâ?• sviluppatosi in merito (nel senso, cioÃ", di esonerare i soggetti utilizzatori dallâ??obbligo di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura delle apparecchiature impiegate nella rilevazione della velocit \tilde{A}), deve ritenersi contraria, infatti, con il principio di razionalitA, sia nel senso di razionalitA pratica, ovvero di ragionevolezza, sia nel senso di razionalitA formale, cioA" del principio logico di non contraddizione. In particolare, il richiamo della Corte costituzionale al canone di â??razionalità praticaâ?•Ã" stato effettuato per affermare che â??qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, Ã" soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazioneâ?•, eventualitÃ

queste che rendono intrinsecamente irragionevole lâ??esonero delle apparecchiature da verifiche periodiche. Eâ??, infatti, proprio lâ??affidabilità dellâ??omologazione e la taratura di detti apparecchi a giustificare, in considerazione delle esigenze di tutela della sicurezza stradale, che le risultanze degli stessi costituiscono fonte di prova della violazione, senza che lâ??inerente onere probatorio (pressochÃ" diabolico) di dimostrare il cattivo funzionamento dellâ??apparecchiatura possa gravare sullâ??automobilista dando luogo ad una presunzione (quasi assoluta) in danno dello stesso. Il corretto bilanciamento â?? secondo il Giudice delle leggi â?? delle esigenze coinvolte richiede, quindi, perchÃ" possa farsi â??ragionevole affidamentoâ?• sugli apparecchi in questione (e, nel caso esaminato dai giudici della Consulta, sugli autovelox), precise garanzie in ordine alla custodia ed alla permanente funzionalitA delle apparecchiature e, quindi, la sottoposizione delle stesse a â??verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Lâ??impianto argomentativo fatto proprio dalla Corte costituzionale Ã" opportunamente ispirato ad evidente buon senso e alla concretizzazione della tutela del generale principio di affidamento della??utente nellâ??attività della P.A., tradotto in principi giuridici attraverso il canone di razionalitÃ, enunciato e coniugato in modo chiaro allo scopo di realizzare un ragionevole bilanciamento dellâ??interesse a garantire un elevato livello di tutela della sicurezza, ma anche i diritti del cittadino, che non può certo rimanere esposto ad unâ??incontrollabile attività della P.A. per il tramite dei suoi organi accertatori, profilandosi incomprensibile ed ingiustificabile la mancata previsione di controlli periodici degli apparecchi, da cui deriva

in modo consequenziale â?? lâ??obbligo per gli agenti preposti allâ??accertamento di attestare appositamente che le relative attivitĂ preventive siano state regolarmente compiute, secondo le prescrizioni imposte dalla legge.

Da tanto deriva lâ??affermazione del principio di diritto (al quale dovrà conformarsi il giudice di rinvio) secondo cui, alla stregua di unâ??interpretazione costituzionalmente orientata ispirata ai principi C.d.S. 1992 sono tenuti allâ??assolvimento dei predetti obblighi di preventiva verifica della regolare sottoposizione dellâ??apparecchio da adoperare per lâ??esecuzione dellâ?? alcooltest ai prescritti adempimenti della regolare omologazione e calibratura (ovvero taratura) cui si correla lâ??obbligo della necessaria attestazione della loro verifica nel verbale di contestazione.

Di conseguenza, nella causa in questione, sussiste la dedotta violazione dellâ??art. 2697 c.c. poichÃ" la competente P.A. poteva e doveva fornire la prova degli adempimenti sopraindicati, avendone il (*omissis*) prospettato la mancanza nellâ??opposto verbale di accertamento della predetta violazione amministrativa.

In definitiva, in accoglimento del primo motivo di ricorso (con assorbimento del secondo), lâ??impugnata sentenza deve essere cassata con il conseguente rinvio al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, che, oltre ad uniformarsi al principio enunciato, provvederà a regolare anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6-2 Sezione civile della Corte di cassazione, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2019

Campi meta

Massima:

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione \tilde{A} " a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarit \tilde{A} formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilit \tilde{A} nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione.

Supporto Alla Lettura:

OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

Per la violazione di talune norme non penali sono previste sanzioni amministrative (di solito pecuniarie). Contro il provvedimento che le applica al trasgressore, questi pu \tilde{A}^2 proporre opposizione per ottenere lâ??annullamento totale o parziale del provvedimento, o almeno una riduzione della sanzione.